



Comune di Ruvo di Puglia



Ufficio Tecnico Comunale - Ruvo di Puglia

Progettista: Direttore Area 9 - Ing. Vincenzo D'Ingeo

Supporto tecnico-scientifico fino a Marzo 2011

Dip.to di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura - Politecnico di Bari

Responsabile scientifico: Prof. Arch. Nicola Martinelli

Contributo partecipativo:

Ufficio del PUG (Tavolo Tecnico)

Supporto tecnico alla redazione del piano:

Dott.ssa Archeologa Alessia Amato

Ing. V. Francesco Campanale

Arch. Maria Curci

Arch. Marco Lucafò

Dott. Geologo Angelo Ruta

Arch. Roberto Ruta

Contributi interni d'ufficio: Direttore Area 10 - Arch. Giambattista Del Rosso (Mar. / Dic. 2015)

Aggiornamenti conseguenti alla 2° Conf. di Coopianificazione (Feb. 2016) - Coordinamento gruppo tecnico: Arch. Giambattista del Rosso

Correzioni grafiche: Geom. Nicolò De Simone

REGOLAMENTO EDILIZIO

PIANO URBANISTICO GENERALE

Marzo 2016

Sezione IV - *Sezione II - Requisiti generali e prestazionali degli edifici*

Articolo 75. Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico e ambientale

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi della legge 01/06/1939 n. 1089, oltre che l'approvazione del Comune, è richiesta quella della Soprintendenza competente.

Quanto sopra si riferisce non solo alla parte strutturale ed essenziale dell'immobile ma anche agli elementi architettonici e decorativi come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini, rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, iscrizioni, intonaci, modanatura, stucchi ecc.

Nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamenti o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, poste in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti di interesse storico o ambientale anche posizionate all'esterno delle zone "A", disciplinate dalle Norme di Attuazione del P.U.G., possono essere concesse e/o autorizzate con particolari prescrizioni imposte sia dal Comune, che dalle altre Autorità competenti allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.

Le prescrizioni del comma precedente vanno applicate anche al contesto "Storico da tutelare dei corridoi culturali".

Tutto quanto costituisce o completa la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportata, spostata o comunque modificata senza la preventiva autorizzazione del Comune e della Soprintendenza competente, ai sensi della legge 1089/39, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dal competente organo regionale.

Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Dirigente può prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi, o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura pubblica previa autorizzazione degli Organi competenti.

Articolo 76. Classificazione dei locali

Si definiscono locali abitabili o agibili quelli destinati allo svolgimento della vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, a prescindere dalle caratteristiche costruttive che li qualificano come locali permanenti o precari.

Il presente regolamento suddivide i locali in due diverse categorie: **V.1 e V.2**

Appartengono alla categoria **V.1** i locali di seguito elencati:

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto appartenenti ad edifici destinati a civile abitazione sia individuale che collettiva;
- b) alloggi monostanze, camere d'albergo;
- c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici, ecc.

Appartengono alla categoria **V.2** i locali di seguito elencati:

- a) locali adibiti alla vendita, sale riunioni, sale espositive, sale da gioco, sale da spettacolo, palestre;
- b) laboratori tecnico – scientifici, servizi igienici in edifici di cura e ospedalieri;
- c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività lavorative, cucine collettive;
- d) autorimesse nelle sole aree destinate alla riparazione, lavaggio, controllo e vendita degli autoveicoli, escluse le aree destinate al solo posteggio dei veicoli;
- e) magazzini, depositi e archivi per i quali si prevede che la permanenza delle persone venga prolungata anche oltre il tempo richiesto dalle operazioni di carico, scarico e pulizia.

Si definiscono locali accessori quelli per i quali si prevede la permanenza delle persone limitatamente allo svolgimento di ben definite operazioni. Il presente regolamento divide i locali accessori in tre categorie differenti: **S.1, S.2, S.3.**

Nella categoria **S.1** rientrano i servizi igienici e i bagni degli edifici destinati a civile abitazione di tipo individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

Nella categoria **S.2** rientrano:

- a) scale di collegamento fra due o più piani; corridoi e disimpegni comunicanti aventi superficie superiore a 12 mq o lunghezza di almeno 8 mt;
- b) magazzini e depositi in genere;
- c) autorimesse nelle aree destinate al solo posteggio degli autoveicoli;
- d) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- e) lavanderie e stenditoi;